




COMUNE DI BIVONGI

89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 32 DEL 19 NOV. 2001



**Regolamento
sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale
per Comuni con meno di 15.000 abitanti
(comprensivo di disposizioni sulle risorse)**

Indice

TITOLO I

Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Sede delle adunanze
- Art. 3 - Consigliere anziano
- Art. 4 - Maggioranza e minoranza/opposizione

TITOLO II

Funzionamento del Consiglio comunale

Capo I


Convocazione del Consiglio comunale

- Art. 5 - Attività e riunioni del Consiglio
- Art. 6 - Programmazione dei lavori
- Art. 7 - Convocazione del Consiglio / dell'Assemblea
- Art. 8 - Procedura per la convocazione
- Art. 9 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione
- Art.10 - Ordine del giorno

Capo II

Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

- Art. 11 - Deposito degli atti



Art. 12 - Numero legale

Art. 13 - Sedute del Consiglio Comunale.

Art. 14 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

Capo III

Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 15 - Comportamento dei consiglieri

Art. 16 - Comportamento del pubblico

Art. 17 - Polizia nell'aula

Art. 18 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

Art. 19 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

Capo IV

Svolgimento delle sedute

Art. 20 - Pubblicità delle sedute

Art. 21 - Verifica del numero legale

Art. 22 - Designazione ed attività degli scrutatori

Art. 23 - Funzioni di segretario della seduta

Art. 24 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

Art. 25 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno


Art. 26 - Presentazione di proposte ed interventi

Art. 27 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

Art. 28 - Inosservanza dei tempi d'intervento

Art. 29 - Mozione d'ordine

Art. 30 - Intervento del Consigliere per fatto personale



- Art. 31 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 32 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 33 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 34 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 35 - Chiusura della discussione
- Art. 36 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni
- Art. 37 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 38 - Votazione per parti separate
- Art. 39 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 40 - Forma delle votazioni
- Art. 41 - Controprova della votazione con dispositivo elettronico / per alzata di mano
- Art. 42 - Votazione palese per appello nominale
- Art. 43 - Votazione segreta per schede
- Art. 44 - Esito delle votazioni
- Art. 45 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

Capo V

Processi verbali

- Art. 46 - Compilazione dei verbali
- Art. 47 - Contenuto dei verbali
- Art. 48 - Annotazioni a verbale
- Art. 49 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 50 - Approvazione dei verbali



TITOLO III

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

Capo I

Diritti

Art. 51 - Diritto d'iniziativa

Art. 52 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

Art. 53 - Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali

Art. 54 - Diritto di presentazione di interpellanze

Art. 55 - Domande d'attualità

Art. 56 - Mozioni

Capo II

Doveri

Art. 57 - Rispetto del Regolamento

Art. 58 - Assenza dei consiglieri

Art. 59 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

Art. 60 - Pubblicità della situazione patrimoniale

TITOLO IV


Capo I

Presidenza del Consiglio comunale

Art. 61 - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 62 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

Art. 63 - Consultazioni del Sindaco / Presidente del Consiglio in ordine alla razionalizzazione dell'attività del Consiglio



Capo III

Commissioni consiliari permanenti

Art. 64 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 65 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

Capo IV

Gruppi Consiliari

Art. 66 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari


Art. 67 - Presidenza dei Gruppi consiliari

Art.68 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

Capo V

Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 69 - Disposizioni finali e transitorie



TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'Organo.

Art. 2


Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. Le riunioni delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio si tengono in locali appositamente predisposti presso la sede comunale.
4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 3

Consigliere anziano

1. In ordine alle disposizioni previste dal presente regolamento ed alle funzioni ad esso attribuite, il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri; in caso di parità di voti, il Consigliere anziano è considerato quello più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.



Art. 4

Maggioranza e minoranza/opposizione

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza/opposizione devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

TITOLO II

Funzionamento del Consiglio comunale


Capo I

Convocazione del Consiglio comunale

Art. 5

Attività e riunioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso. Nell'ambito dell'attività istituzionale il Consiglio può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.
2. Il Consiglio può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni.
3. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per determinazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 3 l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 8 deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti e gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, che non si sono tradotti in deliberazioni consiliari. E' fatta comunque salva la possibilità di ripresentarli per l'iscrizione nell'anno successivo, su specifica richiesta scritta dei presentatori / promotori.



Art. 6

Programmazione dei lavori

1. Il Sindaco definisce periodicamente il programma dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, al fine di garantirne il buon andamento.

Art. 7


Convocazione del Consiglio / dell'Assemblea

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco ed in caso di assenza anche del Vice Sindaco dall'Assessore Anziano.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 8

Procedura per la convocazione

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio di tutti i componenti eletti dell'assemblea almeno cinque giorni prima della seduta ivi prevista.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, salvo che per il termine potendo l'ordine del giorno aggiuntivo essere consegnato ai consiglieri fino a 24 ore prima della seduta.
5. Nell'elenco degli oggetti da trattarsi, sono evidenziati gli argomenti e gli ordini del giorno, da sottoporsi alle determinazioni del Consiglio nella specifica seduta cui si riferisce la convocazione.
6. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente.
7. Qualora il consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della posta elettronica, deve essere verificata la ricezione del messaggio da parte del consigliere stesso.



Art. 9

Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Art. 10

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi secondo l'ordine di presentazione le proposte di iniziativa del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli consiglieri nonché le eventuali proposte di iniziativa popolare.
3. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

Capo II

Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 11


Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

Art. 12

Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richieda una presenza qualificata.



3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13

Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco / Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 3, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
5. Per sessioni speciali, sedute celebrative, sedute aperte alla cittadinanza nelle quali non vi sia comunque necessità di votazione di provvedimenti o su documenti, nonché nelle sedute dedicate esclusivamente all'esame di interpellanze e di interrogazioni in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo il numero legale si dà per presupposto. E' fatta comunque salva la possibilità di ciascun consigliere di richiedere la verifica del numero legale nel corso di tali sedute.

Art. 14

Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è presieduta dal Sindaco.
2. La convocazione della prima seduta, successiva alle elezioni, deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa secondo quanto previsto dalla legge.


Capo III

Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 15

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro



atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea [Sindaco] può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento, che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Sindaco può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari, designa tre consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 16


Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il soggetto, che presiede l'assemblea [Sindaco], può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'assemblea [Sindaco], dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per gli organi di informazione.

Art. 17

Polizia nell'aula

1. Il Sindaco e comunque il soggetto che presiede l'assemblea è tenuto ad assicurare l'ordine



nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del personale di assistenza all'aula e/o del Corpo di Polizia Municipale.

2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Sindaco o comunque del soggetto che presiede l'assemblea e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 18

Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri.

2. Oltre al Segretario Comunale ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di dirigenti e funzionari / Responsabili di Servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Sindaco può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.


5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco o del soggetto che comunque presiede l'assemblea, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 19

Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia a quello riservato ai consiglieri.

2. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.



Capo IV

Svolgimento delle sedute

Art. 20

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, in relazione alle quali può aversi discussione con espressione di valutazioni ed apprezzamenti riferiti ai nominandi.
3. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, nonché per il personale di assistenza all'aula ed all'Organo, devono lasciare l'aula.
4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Sindaco / Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 21

Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci. E' in ogni caso necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non ha numero legale, il Sindaco o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.



Art. 22

Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 23


Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale.
2. Il Consiglio comunale, può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
3. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.
4. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Art. 24

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 55 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Sindaco in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.



4. Il Sindaco comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.
6. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 25

Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un consigliere.
3. Sulla proposta decide la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Qualora lo ritenga opportuno, la Conferenza dei Capigruppo può demandare la decisione al Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 26


Presentazione di proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Sindaco dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri, gli Assessori, nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 27

Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.



2. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
5. Gli interventi dei consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.
6. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
7. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.
8. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 28


Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Il Sindaco formula avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Sindaco dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 29

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.



4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 30

Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 31

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Iniziativa la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 32

Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Sindaco che provvede a darli in copia ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 33

Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Il Sindaco, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, legge tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 32, comma 2 del presente regolamento.

2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 32, comma 4 del presente regolamento, anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

3. Il Sindaco accorda tale sospensione e può, tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati, di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto al soggetto che presiede l'assemblea i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindaco o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

Art. 34

Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.



Art. 35

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 36

Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, ai sensi del precedente articolo 32, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 27, comma 4 del presente regolamento.
5. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
6. Prima di procedere alla votazione il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
7. Il Sindaco dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni,

Art. 37

Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati, con le modalità di cui al precedente articolo 34, ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione.

Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 38

Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 39

Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Sindaco concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 36 del presente regolamento. Successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 40

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice). In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.

3. Nelle votazioni per alzata di mano, l'espressione del voto, deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.
4. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 41.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del presente regolamento.

Art. 41


Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Sindaco, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 42

Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco, che proclama il risultato.



Art. 43

Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 44


Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 45

Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
2. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve comunque essere congruamente motivata nel provvedimento.
3. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.



Capo V

Processi verbali

Art. 46

Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora un consigliere lo richieda, nel corso della seduta può essere messa a sua disposizione la sintesi del verbale redatta sino al momento della richiesta.
4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 48, comma 1.

Art. 47


Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 48

Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale nella seduta o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.



Art. 49

Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Sindaco dell'adunanza e dal Segretario Comunale, nonché dal Consigliere anziano.

Art. 50

Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso l'ufficio del Segretario Comunale, a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione.
2. La data di inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dal Segretario Comunale ai consiglieri.
3. I verbali si intendono definitivi se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
4. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza di voti presenti.

TITOLO III

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali


Capo I

Diritti

Art. 51

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla presentazione formale, attestata dal Segretario Comunale.
2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.



Art. 52


Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.
2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.
3. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.
4. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite il Segretario Comunale.
5. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Di esso deve essere data informazione al Presidente della Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali".
6. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Dirigente / Responsabile del Servizio interessato può chiedere al Sindaco di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
7. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco. Il Sindaco fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 53

Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali

1. I consiglieri hanno diritto di presentare, al Segretario Comunale / Direzione Generale e ai Dirigenti / Responsabili di Servizio, domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario Comunale / Direttore Generale e i Dirigenti / Responsabili di Servizio rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.
3. In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 2 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo



politico-amministrativo, può richiederne la trattazione con le modalità prescritte all'articolo 54, comma 6.

Art. 54


Diritto di presentazione di interpellanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Alle interpellanze viene data risposta in apposita seduta della Commissione consiliare competente per materia, cui hanno diritto di partecipazione gli interpellanti, da tenersi con cadenza mensile.
3. Alla seduta della Commissione in cui si trattano le interpellanze devono intervenire il Sindaco o gli Assessori delegati per materia.
4. Qualora l'interrogante sia assente, all'interpellanza viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta della Commissione. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
5. L'interrogante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
6. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato siano assenti o l'interpellante si dichiari insoddisfatto, il consigliere ha facoltà di trasformare l'argomento, oggetto della interpellanza, in un vero e proprio ordine del giorno. E' comunque facoltà dell'interpellante chiedere che all'interpellanza venga data risposta scritta.
7. Il Sindaco / Presidente del Consiglio provvede all'iscrizione all'ordine del giorno e la relativa trattazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni.
8. Alla seduta della Commissione consiliare in cui si trattano le interpellanze vengono invitati gli organi di informazione.

Art. 55

Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.



4. Il Sindaco o altro membro della Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Art. 56

Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei consiglieri.

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta nella quale essa deve essere discussa.

4. In caso di dissenso su tale decisione da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi possono richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

Capo II

Doveri

Art. 57


Rispetto del Regolamento

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 58

Assenza dei consiglieri

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima, o comunque non



oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza.

Art. 59

Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
2. Al fine di verificare possibili situazioni di incompatibilità, il Segretario Comunale rende noti ai consiglieri, all'inizio della seduta, gli obblighi derivanti dall'art. 78 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 60

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale, le spese sostenute e le obbligazioni assunte, per la propaganda elettorale dei consiglieri sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV

Organizzazione del Consiglio comunale

Capo II

Presidenza del Consiglio comunale

Art. 61


Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le funzioni vicarie relative alla presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo dall'Assessore anziano.

Art. 62

Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nell'esercizio delle attività di presidenza dell'assemblea consiliare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni consiliari o dei singoli consiglieri, nonché dei cittadini, in conformità



- allo Statuto;
- c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
 - d) coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;
 - e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
 - h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - i) vigila sull'adempimento da parte dei consiglieri di quanto prescritto in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.
2. Il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco / la Giunta e la Conferenza dei capigruppo.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Art. 63

Consultazioni del Sindaco / Presidente del Consiglio in ordine alla razionalizzazione dell'attività del Consiglio

1. Il Sindaco riunisce, di norma una volta la settimana/al mese, in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio comunale, i Presidenti delle Commissioni consiliari, al fine di definire decisioni organizzative per razionalizzare l'attività del Consiglio, da ricondurre alla programmazione ufficiale dei lavori.


Capo III

Commissioni consiliari permanenti

Art. 64

Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può istituire, altresì, Commissioni consiliari permanenti su gruppi di tematiche omogenee.



2. La deliberazione istitutiva definisce le materie di competenza e le funzioni specifiche di ogni Commissione consiliare permanente.
3. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 65

Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Sindaco e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto ed il numero di voti che ciascun commissario può esprimere ai sensi dei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ciascun gruppo consiliare esprime, nelle Commissioni, tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.
3. Nelle votazioni delle Commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Ove un Consigliere aderisca ad altro gruppo, a quest'ultimo viene attribuito un voto nelle commissioni cui il Consigliere faceva parte; gli eventuali voti ulteriori che fossero attribuiti al Consigliere medesimo vengono attribuiti al Consigliere del gruppo di provenienza con il maggiore peso in voti sino alla adozione della deliberazione formale di variazione.
6. Ciascun membro della Commissione può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo. Il sostituto esprime i voti attribuiti al consigliere sostituito dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione.
7. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola solo per chiedere chiarimenti sulle questioni trattate.



Capo IV

Art. 66

Gruppi Consiliari


Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppi esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 67

Presidenza dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne fornisce comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco. La Presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.
2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il consigliere più anziano del gruppo stesso.



Art. 68

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, denominata anche Conferenza dei Capigruppo, esercita le funzioni attribuite dello Statuto e dal presente regolamento.
2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

CAPO V

Art. 69

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Sino all'adozione del regolamento previsto al comma 1 del precedente art. 60 si applicano comunque le disposizioni della legge n. 441/1982.